



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL**  
Tribunale di Pistoia

N. 1484 /2026 prot.

Al Sig. **Procuratore generale presso la Corte di appello di  
Firenze**

Al Sig. **Presidente del Tribunale di  
Pistoia**

Al **Responsabile della protezione dei dati personali del  
Ministero della Giustizia**

**OGGETTO: regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza degli Uffici  
giudiziari di Pistoia.**

Per opportuna conoscenza, trasmetto in allegato il regolamento indicato in oggetto, adottato dallo  
scrivente in ottemperanza alla delega di cui alla nota 6020/26 del 6.7.2026 del Sig. Procuratore  
generale.

Resto in attesa di eventuali suggerimenti modificativi da parte del Responsabile della protezione dei  
dati personali del Ministero della Giustizia.

Pistoia,

**09 SET. 2026**

Il Procuratore della Repubblica  
Tommaso Coletta

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| 04701402109 - Procura della Repubblica di Pistoia |              |
| N° Prot. Inf. MDG_ <u>1.263/2026</u>              |              |
| 23 LUG. 2026                                      |              |
| V°                                                | 27 LUG. 2026 |



## **Tribunale di Pistoia**

**P.zza Duomo, 6 – 51100 Pistoia Tel. 0573/35711**

e-mail: [tribunale.pistoia@giustizia.it](mailto:tribunale.pistoia@giustizia.it)

**N. 1452 /prot**

**Pistoia, 23 LUG. 2026**

Alla Procura della Repubblica di Pistoia

Sede

**OGGETTO:** Bozza di regolamento per la videosorveglianza Uffici Giudiziari di Pistoia – Tribunale. Comunicazioni.

Con la presente si prende atto della bozza di Regolamento per la videosorveglianza senza osservazioni, rispondendo il regolamento anche alle esigenze prospettate in sede sindacale da parte del personale del Tribunale di Pistoia.

Distinti saluti.

Il Presidente del Tribunale  
Dott. Stefano Billet



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott. Stefano BILLET



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL**  
**Tribunale di Pistoia**

N. 1483 /2026 prot.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA  
DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI PISTOIA**  
(Palazzo Pretorio – Palazzo San Mercuriale)

Il Procuratore della Repubblica,

**premesse** che il Ministero della Giustizia - in adesione a convenzione Consip VDS ed. 2 lotto I ID 1949 – ha promosso l'installazione di un sistema di videosorveglianza proprietario negli Uffici giudiziari di Pistoia (Palazzo Pretorio e nel Palazzo San Mercuriale), comunicando – con nota prot. m dg.DOG.31/10/2024.0261285.U indirizzata alla Procura di Pistoia e per conoscenza al Procuratore generale e al Presidente del Tribunale - di aver approvato l'esecuzione delle attività e di dare avvio della installazione a cura dell'operazione economico IRTET s.r.l., installazione conclusasi nel corrente anno 2026, con il collaudo avvenuto in data 13.5.2026;

**premesse** che sono stati sottoscritti *Accordi sulla installazione di impianto di videosorveglianza* ai sensi dell'art. 4 Legge 300/1970 con la R.S.U. della Procura della Repubblica (prot. int. 14/2026 del 13.2.2026) e del Tribunale (prot. int. 277/2026 del 18.6.2026);

**premesse** che in prossimità del collaudo dell'impianto, con nota prot. 540/2026 del 7.4.2026 è stato richiesto al Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze – competente in materia ai sensi del Decreto interministeriale (Giustizia/Interno) del 28.10.21993 (G.U. del 2.11.1993) - di emanare regolamento di sede per la disciplina delle modalità di utilizzo e la individuazione dei soggetti responsabili del trattamento, secondo le disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 (GDPR), nel D.lgs. 196/2003, come mod. da d.lgs. 101/2018, nell'art. 4, l. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), nel Provvedimento del Garante Privacy 8.4.2010, nelle Linee guida EDPB 3/2019.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze con nota 6020/26 del 6.7.2026 ha delegato all'incombenza, in via d'urgenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia;

**premesse** che è stata inoltrata al Tribunale in sede bozza di regolamento e con nota 1452 del 23.7.2026 il Presidente ha preso atto senza osservazioni

**adotta**

il seguente regolamento.

## **Art. 1 — Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione, la gestione, l'utilizzo, la conservazione, l'accesso e l'eventuale comunicazione delle immagini acquisite mediante il sistema di videosorveglianza in uso presso gli Uffici giudiziari di Pistoia ubicati in Palazzo Pretorio e Palazzo San Mercuriale.
2. Il regolamento si applica agli impianti audiovisivi, alle telecamere, ai sistemi di registrazione, agli apparati di gestione, ai monitor di visualizzazione e a ogni ulteriore componente tecnica del sistema di videosorveglianza.
3. Il sistema è disciplinato nel rispetto:
  - del Regolamento UE 2016/679, in particolare dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione;
  - del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato con d.lgs. 101/2018 e vigente, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e disposizioni di adeguamento al Regolamento UE 2016/679;
  - dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di impianti audiovisivi e strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori;
  - del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010;
  - delle Linee guida 3/2019 dell'European Data Protection Board — EDPB, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate il 29 gennaio 2020;

## **Art. 2 — Finalità del trattamento**

1. Il sistema di videosorveglianza è utilizzato esclusivamente per le seguenti finalità istituzionali:
  - tutela della sicurezza degli edifici giudiziari;
  - prevenzione di accessi non autorizzati;
  - protezione delle persone che accedono o prestano servizio presso l'Ufficio;
  - tutela del patrimonio pubblico, degli archivi, dei fascicoli, dei beni mobili e delle dotazioni informatiche;
  - prevenzione e accertamento di eventi illeciti, danneggiamenti, intrusioni o situazioni di pericolo;
  - supporto alla gestione di emergenze e alla sicurezza delle aree comuni.
2. Il sistema non può essere utilizzato per finalità di controllo generalizzato, continuativo o indiretto dell'attività lavorativa del personale amministrativo, della magistratura, della polizia giudiziaria, degli addetti esterni o di altri soggetti che operino stabilmente nell'Ufficio.
3. È vietato l'utilizzo delle immagini per finalità ulteriori, incompatibili o non previamente determinate, salvo che ciò sia imposto da obbligo di legge, da richiesta dell'autorità giudiziaria o da esigenze di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

### **Art. 3 — Base giuridica del trattamento**

1. Il trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza viene effettuato in quanto necessario all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.
2. Il consenso degli interessati non costituisce la base giuridica ordinaria del trattamento in oggetto, trattandosi di trattamento effettuato da un'amministrazione pubblica per finalità istituzionali di sicurezza.

### **Art. 4 — Principi generali**

1. Il sistema di videosorveglianza è configurato secondo i principi di:
  - liceità, correttezza e trasparenza;
  - necessità e proporzionalità;
  - minimizzazione dei dati;
  - limitazione della finalità;
  - limitazione della conservazione;
  - integrità e riservatezza;
  - responsabilizzazione del titolare del trattamento.
2. L'attività di videosorveglianza deve essere effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione, con riferimento alla scelta delle modalità di ripresa, alla dislocazione delle telecamere e alla gestione delle immagini; i dati trattati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
3. Il sistema deve essere configurato in modo da evitare riprese non necessarie o sproporzionate di postazioni di lavoro, scrivanie, monitor, aree di pausa, servizi igienici, spogliatoi, locali sindacali o altri luoghi nei quali sia maggiore l'aspettativa di riservatezza.

### **Art. 5 — Soggetti interessati alla gestione della videosorveglianza**

1. Il *titolare del trattamento* è il Procuratore della Repubblica *pro/tempore*, che si avvale dei soggetti autorizzati al trattamento, formalmente designati e istruiti ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. A tal fine vengono designati:
  - a) come *Responsabile operativo del trattamento* il Funzionario/Direttore pro-tempore responsabile della Segreteria amministrativa;
  - b) come *Soggetti abilitati alla visione delle immagini* (su specifica autorizzazione del Procuratore pro/tempore) i *Responsabili pro/tempore delle aliquote Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza della Sezione di Polizia giudiziaria* e il *Responsabile dell'esecuzione del contratto di vigilanza armata*.

### **Art. 6 — Responsabile della protezione dei dati**

1. Il Responsabile della Protezione dei dati è stato individuato centralmente dal Ministero della Giustizia (nota m\_dg.GAB-04/09/2015.0031221.U). L'Ufficio assicura il coinvolgimento del

Responsabile della protezione dei dati — RPD/DPO — per la valutazione del sistema, per l'esame di eventuali modifiche rilevanti e per le verifiche periodiche di conformità.

#### **Art. 7 — Valutazione preventiva e accountability**

1. Prima dell'attivazione definitiva del sistema, o prima di ogni modifica sostanziale, il titolare ha effettuato ed effettuerà una valutazione di liceità, necessità, proporzionalità e minimizzazione.
2. Non è prevista un'autorizzazione preventiva del Garante per installare sistemi di videosorveglianza, spettando al titolare, in base al principio di responsabilizzazione, valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento e verificare se occorra svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
3. La valutazione considera:
  - finalità perseguite;
  - aree interessate;
  - numero, angolo visuale e posizionamento delle telecamere;
  - orari di funzionamento;
  - presenza o meno di registrazione;
  - durata della conservazione;
  - soggetti abilitati all'accesso;
  - misure tecniche e organizzative;
  - impatto sui lavoratori;
  - impatto su utenti, avvocati, magistrati, personale di polizia giudiziaria, consulenti, testimoni e altri soggetti che accedono all'Ufficio.
4. La documentazione valutativa effettuata (analiticamente descritta negli Accordi assunti con le R.S.U. e indicati in premessa, nonché nella nota 365/2026 del 6.3.2026 del Ministero della Giustizia) è conservata agli atti dell'Ufficio e verrà riesaminata periodicamente.

#### **Art. 8 — Rapporti di lavoro e art. 4 Statuto dei lavoratori**

1. Le immagini non possono essere utilizzate per finalità disciplinari o di valutazione della prestazione lavorativa se non nei limiti consentiti dall'art. 4, comma 3, Statuto dei lavoratori, e solo a condizione che i lavoratori siano stati adeguatamente informati sulle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nel rispetto della normativa privacy.
2. Resta vietata ogni forma di controllo occulto, massivo, sistematico o sproporzionato dell'attività lavorativa.

#### **Art. 9 — Aree videosorvegliate**

1. Le telecamere possono essere installate, nei limiti di necessità e proporzionalità, nelle seguenti aree:
  - accessi principali e secondari dell'edificio;
  - ingressi del pubblico;
  - varchi di sicurezza;

- aree di attesa aperte al pubblico;
  - corridoi e spazi comuni;
  - archivi, depositi, locali server, sale reperti e locali ad accesso riservato;
  - aree esterne pertinenziali;
2. Le telecamere non devono essere orientate verso:
- postazioni individuali di lavoro;
  - servizi igienici;
  - spogliatoi;
  - locali destinati a pause o riposo;
  - locali sindacali;
  - ambienti nei quali la videosorveglianza risulti incompatibile con la dignità e riservatezza degli interessati.
3. L'angolo visuale delle telecamere è regolato in modo da riprendere solo le aree strettamente necessarie.

#### **Art. 10 — Caratteristiche tecniche del sistema**

1. Il sistema è composto da:
- telecamere fisse e/o brandeggiabili;
  - apparati di registrazione;
  - monitor di visualizzazione;
  - rete di trasmissione dati;
  - software di gestione;
  - sistemi di autenticazione e tracciamento degli accessi.
2. È vietato l'utilizzo di funzionalità di:
- riconoscimento facciale;
  - identificazione biometrica;
  - analisi comportamentale automatizzata;
  - tracciamento individuale;
  - profilazione;
  - audio-registrazione

#### **Art. 11 — Informativa agli interessati**

1. Gli interessati devono essere informati della presenza del sistema di videosorveglianza prima di accedere all'area ripresa.
2. L'informativa di primo livello è resa mediante appositi cartelli collocati prima del raggio d'azione delle telecamere, in posizione chiaramente visibile, anche in condizioni di scarsa illuminazione.
3. I cartelli devono indicare almeno:
- la presenza del sistema di videosorveglianza;
  - l'identità del titolare del trattamento;
  - le finalità del trattamento;
  - l'eventuale registrazione delle immagini;

- il periodo di conservazione;
- 4. L'informativa completa è resa disponibile:
  - presso la Segreteria amministrativa della Procura della Repubblica;
  - mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

#### **Art. 12 — Cartelli e modello semplificato**

1. L'Ufficio utilizza cartelli conformi al modello semplificato reso disponibile dal Garante privacy nella sezione dedicata alla videosorveglianza.
2. I cartelli sono collocati:
  - agli ingressi dell'edificio;
  - presso gli accessi alle aree videosorvegliate;
  - in prossimità dei varchi di sicurezza;
  - in ogni altro luogo necessario a rendere effettiva e preventiva l'informazione.

#### **Art. 13 — Conservazione delle immagini**

1. Le immagini sono conservate per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità indicate nel presente regolamento.
2. In via ordinaria, il termine massimo di conservazione è fissato in sette giorni, salvo diversa durata motivata da specifiche esigenze organizzative, di sicurezza o di tutela dell'edificio giudiziario.
3. La conservazione per un periodo superiore è ammessa solo:
  - in occasione di festività o chiusure dell'Ufficio;
  - in caso di specifiche esigenze investigative;
  - su richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
  - per la necessaria tutela giudiziaria dell'Amministrazione;
  - in presenza di eventi che rendano necessario preservare le immagini.
4. Decorso il termine di conservazione, le immagini sono cancellate automaticamente mediante sovrascrittura o altro sistema idoneo.

#### **Art. 14 — Accesso alle immagini**

1. L'accesso alle immagini, in tempo reale o registrate, è consentito esclusivamente ai soggetti formalmente autorizzati.
2. Sono autorizzabili, nei limiti delle rispettive competenze:
  - il Procuratore della Repubblica
  - il Responsabile operativo del trattamento
  - i responsabili pro/tempore delle aliquote Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza della Sezione di Polizia giudiziaria
  - il responsabile dell'esecuzione del contratto di vigilanza armata.
  - gli addetti alla vigilanza, limitatamente alla visualizzazione in tempo reale delle videocamere esterne agli edifici che riprendono gli accessi principali;
  - il personale tecnico incaricato della manutenzione, nei soli limiti necessari;

3. Ogni autorizzato riceve istruzioni scritte sulle modalità di trattamento, sui limiti di utilizzo, sugli obblighi di riservatezza e sulle misure di sicurezza.
4. È vietata ogni consultazione non autorizzata, non motivata o non pertinente alle finalità del sistema.

#### **Art. 15 — Tracciamento degli accessi**

1. Gli accessi alle immagini registrate sono tracciati mediante log, registro manuale/digitale e verbale di accesso.
2. Registro e verbale devono indicare:
  - data e ora dell'accesso;
  - soggetto che accede;
  - motivazione dell'accesso;
  - arco temporale delle immagini visionate;
  - eventuale estrazione o copia;
  - destinatario della comunicazione;
  - firma o identificativo dell'operatore.
3. I log, il registro e i verbali di accesso sono conservati per il periodo necessario alle verifiche interne, alle attività ispettive e alla tutela dell'Amministrazione.

#### **Art. 16 — Estrazione e copia delle immagini**

1. L'estrazione di immagini registrate è ammessa solo in presenza di specifica e documentata esigenza.
2. La copia delle immagini può essere disposta:
  - dal titolare o da soggetto delegato;
  - su richiesta dell'autorità giudiziaria;
  - su richiesta della polizia giudiziaria nell'ambito di attività di prevenzione, indagine, accertamento o repressione di reati;
  - per esigenze di difesa in giudizio dell'Amministrazione.
3. Ogni estrazione deve essere documentata, indicando supporto utilizzato, soggetto richiedente, finalità, data, operatore incaricato e modalità di consegna.
4. I supporti contenenti immagini devono essere cifrati o comunque protetti con misure idonee a impedirne l'accesso non autorizzato.

#### **Art. 17 — Comunicazione a terzi**

1. Le immagini non sono comunicate a terzi, salvo:
  - richiesta dell'autorità giudiziaria;
  - richiesta della polizia giudiziaria;
  - obbligo di legge;
  - necessità di tutela giudiziaria dell'Amministrazione;
  - comunicazione al responsabile del trattamento nei limiti del relativo incarico.
2. Ogni comunicazione deve essere documentata e proporzionata rispetto alla finalità perseguita.

## **Art. 18 — Diritti degli interessati**

1. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, nei limiti e secondo le modalità applicabili al trattamento mediante videosorveglianza.
2. Le richieste sono indirizzate al titolare del trattamento tramite i recapiti indicati nell'informativa.
3. Il diritto di accesso alle immagini è valutato caso per caso, tenendo conto:
  - della necessità di identificare il richiedente;
  - della presenza di terzi nelle immagini;
  - della tutela della riservatezza altrui;
  - di eventuali esigenze di giustizia, sicurezza o indagine;
  - della disponibilità tecnica delle immagini, anche in relazione ai tempi di conservazione.

## **Art. 19 — Misure di sicurezza**

1. Il sistema è protetto mediante misure tecniche e organizzative adeguate al rischio.
2. In particolare, devono essere adottate:
  - credenziali individuali di accesso;
  - profili di autorizzazione differenziati;
  - sistemi di autenticazione robusta, ove disponibili;
  - registrazione degli accessi;
  - cifratura o protezione dei supporti;
  - collocazione sicura degli apparati di registrazione;
  - protezione fisica dei locali tecnici;
  - aggiornamento periodico di software e firmware;
  - segregazione della rete, ove tecnicamente possibile;
  - procedure di backup, ove necessarie;
  - cancellazione automatica al termine del periodo di conservazione;
  - istruzioni scritte agli autorizzati.

## **Art. 20 — Divieto di audio-registrazione**

1. Il sistema non effettua registrazioni audio.
2. L'eventuale introduzione di funzionalità audio è vietata, salvo specifico fondamento normativo, preventiva valutazione di necessità e proporzionalità.

## **Art. 21 — Divieto di tecnologie biometriche o intelligenti non autorizzate**

1. È vietato l'uso di sistemi di riconoscimento facciale, riconoscimento biometrico, analisi automatizzata dei comportamenti, classificazione delle persone, conteggio identificativo o

tracciamento individuale, salvo specifica disposizione normativa e previa valutazione d'impatto.

#### **Art. 22 — Personale di vigilanza e imprese esterne**

1. Il personale di vigilanza eventualmente incaricato può accedere esclusivamente alle immagini in tempo reale riprese dalle videocamere esterne agli edifici che riprendono gli accessi principali
2. L'accesso alle immagini registrate da parte di soggetti esterni è ammesso solo se previsto nell'atto di designazione a responsabile del trattamento o se specificamente autorizzato dal titolare.
3. I contratti con fornitori, manutentori e istituti di vigilanza devono contenere clausole specifiche in materia di:
  - riservatezza;
  - divieto di copia non autorizzata;
  - divieto di utilizzo autonomo delle immagini;
  - obbligo di segnalazione di incidenti;
  - restituzione o cancellazione dei dati;
  - collaborazione con il titolare in caso di esercizio dei diritti o controlli.

#### **Art. 23 — Data breach**

1. Ogni violazione di sicurezza che comporti, anche accidentalmente, distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso non autorizzato alle immagini è segnalata immediatamente al titolare e al RPD/DPO.
2. Il titolare valuta se la violazione debba essere notificata al Garante e/o comunicata agli interessati, secondo la disciplina del GDPR.
3. Gli autorizzati e i responsabili esterni devono attenersi alla procedura interna di gestione dei data breach.

#### **Art. 24 — Verifiche periodiche**

1. Il titolare, con il supporto del RPD/DPO e dei referenti tecnici, effettua verifiche periodiche almeno annuali su:
  - corretto posizionamento delle telecamere;
  - attualità delle finalità;
  - persistenza della necessità del trattamento;
  - congruità dei tempi di conservazione;
  - aggiornamento delle informative;
  - elenco degli autorizzati;
  - funzionamento della cancellazione automatica;
  - sicurezza degli apparati;
  - regolarità degli accessi alle immagini.
2. Gli esiti delle verifiche sono documentati in apposito verbale.

## **Art. 25 — Modifiche del sistema**

1. Ogni modifica del sistema deve essere preceduta da valutazione documentata.
2. Costituiscono modifiche rilevanti:
  - installazione di nuove telecamere;
  - modifica dell'angolo di ripresa;
  - ampliamento delle aree videosorvegliate;
  - aumento del tempo di conservazione;
  - introduzione di registrazione ove prima assente;
  - collegamento con altri sistemi;
  - introduzione di funzionalità intelligenti o biometriche;
  - accesso da remoto.
3. In caso di modifica rilevante, il titolare aggiorna:
  - informativa;
  - registro dei trattamenti;
  - eventuale DPIA;
  - accordo/autorizzazione ex art. 4 Statuto dei lavoratori, ove necessario;
  - elenco degli autorizzati;
  - istruzioni operative.

## **Art. 27 — Formazione e istruzioni**

1. Tutti i soggetti autorizzati al trattamento ricevono formazione o istruzioni specifiche.
2. Le istruzioni devono riguardare:
  - finalità consentite;
  - divieto di accessi non autorizzati;
  - modalità di visualizzazione;
  - limiti di estrazione e copia;
  - obbligo di riservatezza;
  - gestione delle richieste degli interessati;
  - segnalazione di anomalie o data breach;
  - responsabilità disciplinari e giuridiche.

## **Art. 28 — Controlli interni e responsabilità**

1. Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare responsabilità disciplinare, amministrativa, civile o penale, secondo la normativa applicabile.
2. Sono vietati:
  - accesso non autorizzato alle immagini;
  - copia non autorizzata;
  - diffusione o comunicazione indebita;
  - utilizzo per finalità personali;

- utilizzo per controllo non consentito dei lavoratori;
- alterazione, cancellazione o esportazione non autorizzata dei filmati.

#### **Art. 29 — Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione con provvedimento del titolare.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio e reso disponibile al personale, agli addetti alla vigilanza, ai manutentori e agli altri soggetti autorizzati.
3. Il regolamento è riesaminato almeno ogni due anni e comunque in caso di:
  - modifiche normative;
  - indicazioni del Garante o dell'EDPB;
  - modifiche organizzative dell'Ufficio;
  - modifiche tecnologiche del sistema;
  - incidenti di sicurezza;
  - esiti di verifiche ispettive.

Pistoia, il

**09 SET. 2026**

Il Procuratore della Repubblica

Tommaso Colella



**Richiesta di accesso alle videoregistrazioni del sistema  
di videosorveglianza degli Uffici giudiziari di Pistoia**

**Al Procuratore della Repubblica**

Titolare del trattamento dati

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

chiede

di esercitare il diritto di accesso alle video riprese conservate nel sistema di videosorveglianza degli Uffici giudiziari di Pistoia che potrebbero aver registrato dati personali a sé afferenti, per i seguenti motivi:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Per permettere di individuare tali immagini, fornisce le seguenti informazioni:

- data in cui sarebbe avvenuta la videoripresa di interesse \_\_\_\_\_
- fascia oraria in cui sarebbe avvenuta la videoripresa di interesse \_\_\_\_\_
- area della ripresa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Depositato da \_\_\_\_\_ identificato con il documento

\_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL  
TRIBUNALE DI PISTOIA

Decreto n° \_\_\_\_\_

**Autorizzazione alla visione/estrazione copia dei dati videoregistrati dal  
sistema di videosorveglianza degli Uffici giudiziari**

Il Procuratore della Repubblica, in qualità di titolare del trattamento/dati oggetto di riprese dell'impianto di videosorveglianza degli Uffici giudiziari di Pistoia (Palazzo Pretorio e Palazzo San Mercuriale);

vista l'istanza allegata, presentata da \_\_\_\_\_ con  
la quale si chiede la visione e/o estrapolazione delle videoriprese delle telecamere relative alla zona  
\_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle  
ore \_\_\_\_\_ a seguito dell'evento \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

autorizza

la visione e l'eventuale estrapolazione di copia delle videoriprese strettamente necessarie e nei limiti temporali indicati nella istanza.

Si conservi agli atti della Segreteria amministrativa e si annoti nel registro degli accessi.

Pistoia, il

Il Procuratore della Repubblica  
Tommaso Coletta



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL  
TRIBUNALE DI PISTOIA

VERBALE DI VISIONE E ESTRAZIONE DEL FILMATO

Verbale n. \_\_\_\_\_

In data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_ ha proceduto – come da autorizzazione  
del titolare del trattamento che viene allegata) – alla visione e all'estrazione delle registrazioni relative  
a:

- area ripresa: \_\_\_\_\_
- telecamera n. \_\_\_\_\_
- giorno e fascia oraria \_\_\_\_\_
- durata del filmato: \_\_\_\_\_

Motivo dell'estrazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il file è stato estratto su:

- ☐ DVD
- ☐ Pen drive
- ☐ Supporto protetto dell'Ufficio
- ☐ Altro \_\_\_\_\_

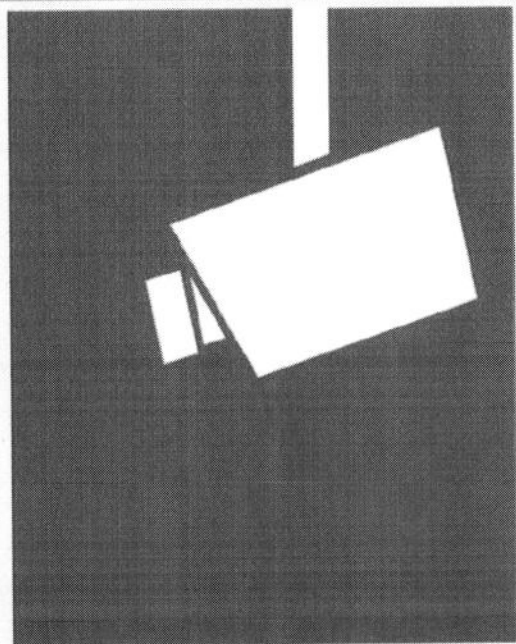
Destinatario: \_\_\_\_\_

Firma operatore

Firma destinatario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile presso Procura della Repubblica (Segreteria amministrativa) e sul sito internet della Procura

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PISTOIA

LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO DI 7 (SETTE) GIORNI

#### FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

tutela della sicurezza degli edifici giudiziari; prevenzione di accessi non autorizzati; protezione delle persone che accedono o prestano servizio presso l'Ufficio; tutela del patrimonio pubblico, degli archivi, dei fascicoli, dei beni mobili e delle dotazioni informatiche; prevenzione e accertamento di eventi illeciti, danneggiamenti, intrusioni o situazioni di pericolo; supporto alla gestione di emergenze e alla sicurezza delle aree comuni.

Il sistema non può essere utilizzato per finalità di controllo generalizzato, continuativo o indiretto dell'attività lavorativa del personale amministrativo, della magistratura, della polizia giudiziaria, degli addetti esterni o di altri soggetti che operino stabilmente nell'Ufficio.

È vietato l'utilizzo delle immagini per finalità ulteriori, incompatibili o non previamente determinate, salvo che ciò sia imposto da obbligo di legge, da richiesta dell'autorità giudiziaria o da esigenze di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA